



Al Prefetto della Provincia di Forlì - Cesena

VISTA l'autorizzazione n. 730 del 14/05/2024 emessa dalla Provincia di Forlì – Cesena, Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale, con la quale è stato autorizzato lo svolgimento della manifestazione denominata “Gran Fondo nove colli 53^a edizione (percorso lungo 200 km percorso medio 130 km.)”, organizzata dal/la Sig./ra Giunio Bonoli in qualità di Legale rappresentante associazione sportiva G.C. Fausto Coppi, con sede in Via del Lavoro 22 47042 Cesenatico, per il giorno 19/05/2024, con partenza alle ore 06,00 ed arrivo previsto alle ore 09,30;

VISTA l'istanza prodotta in data 04/03/2024, con la quale l'organizzatore della predetta manifestazione ha chiesto, altresì, l'emissione dell'ordinanza di sospensione temporanea della circolazione lungo il percorso interessato dalla gara ciclistica denominata “Gran Fondo nove colli 53^a edizione (percorso lungo 200 km percorso medio 130 km.)”;

RILEVATO che trattasi di competizione ciclistica cui è prevista la partecipazione di circa 6.200 atleti;

VISTI il programma della manifestazione ed il percorso di gara che interessa tratti di strade statali, provinciali e comunali extra-urbane ricadenti nel territorio dei Comuni di Cesenatico, Cesena, Bertinoro, Forlimpopoli, Meldola, Civitella di R., Sarsina, Mercato Saraceno, Sogliano al Rubicone, Borghi, Roncofreddo, Longiano, Savignano sul Rubicone e Gatteo;

VISTA la nota n. 18853 del 23/04/2024 con la quale la Sezione della Polizia Stradale di Forlì - Cesena ha indicato alcune prescrizioni da attuare lungo il percorso della manifestazione nonché la necessità di provvedere alla chiusura degli svincoli, in entrambe le direzioni, della SS16 Adriatica di Valverde – Villamarina dalle ore 10,00 alle ore 18,00 e di via Cesenatico – via Trento dalle ore 00,00 alle ore 09,00 di detta giornata;

VISTA la nota n. 244174 del 22/03/2024 con la quale l'A.N.A.S. S.p.A. ha rilasciato il proprio nulla – osta allo svolgimento della manifestazione in argomento;

RITENUTO di dover disporre, ai sensi dell'art. 9, comma 7 *bis*, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la chiusura della circolazione stradale lungo il percorso di gara che interessa il territorio di questa provincia;

VISTI gli artt. 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii.;

ATTESO che la sospensione della circolazione stradale sui tratti di strada urbani è disposta, con separati provvedimenti, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, dai Sigg.ri Sindaci dei Comuni interessati dal passaggio della manifestazione in parola;

VISTE le Circolari del Ministero dell'Interno n.300/A/1/33730/116/1/1 del 29/05/2008, n. 2015/0001270 del 13/04/2015, n. 300/A/10164/19/116/1/1 del 27/11/2019 e n. 300/A/6989/20/116/1/1 del 29/09/2020;

ORDINA

- o nella giornata di domenica 19 maggio 2024 la sospensione temporanea della circolazione stradale sui tratti di strada extra-urbane, all'interno del territorio provinciale, nei Comuni di Cesenatico, Cesena, Bertinoro, Forlimpopoli, Meldola, Civitella di R., Sarsina, Mercato Saraceno, Sogliano al Rubicone, Borghi, Roncofreddo, Longiano, Savignano sul Rubicone e Gatteo per lo svolgimento della gara ciclistica denominata “Gran Fondo nove colli 53^a edizione (percorso lungo 200 km percorso medio 130 km.)” che interesserà il percorso “*di cui alla planimetria e tabelle allegate*” con partenza alle ore 06,00 ed arrivo previsto alle ore 09,30. Per l'effetto, la sospensione temporanea della circolazione stradale, salvo che non sia diversamente disposto dagli Organi di Polizia Stradale, dovrà essere attuata in conformità alle prescrizioni impartite con autorizzazione n. 730 del 14/05/2024.
- o detta chiusura temporanea della circolazione potrà avvenire previa scrupolosa osservanza della Circolare del Ministero dell'Interno, prot. n. 300/A/10164//19/116/1/1 del 27/11/2019, nonché del Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, così come modificato dal provvedimento del 30/04/2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (pubblicato in G.U. n.142 del 19/06/2019) e delle disposizioni impartite dal C.O.N.I. “. In ogni caso la sospensione della circolazione stradale non potrà essere superiore a sessanta (60) minuti.



Al Prefetto della Provincia di Forlì - Cesena

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione stradale:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto obbligo a tutti i conducenti dei veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti, di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti dei veicoli ed ai pedoni di non attraversare le strade interessate.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti dei veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

altresì, che:

- gli Organi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
- la carovana ciclistica dovrà essere scortata, secondo le prescrizioni dell'autorizzazione, dagli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 ovvero, in sostituzione o a supporto di questi, da personale abilitato per la scorta tecnica, nel numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste dal Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, così come modificato dal provvedimento del 30/04/2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (pubblicato in G.U. n.142 del 19/06/2019) ;
- l'organizzazione si impegna a rispettare le disposizioni di cui al d.P.C.M. 7 agosto 2020 in premessa citata, nonché l'ordinanza della Regione Emilia-Romagna, n. 157 del 7 agosto 2020 con le annesse *Linee guida regionali per la partecipazione del pubblico agli eventi sportivi*;
- l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa, in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione stradale;
- gli Organi di Polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione sportiva;
- conformemente alle prescrizioni dell'autorizzazione alla manifestazione citata in premessa, gli organizzatori cureranno a massima pubblicità della presente ordinanza.

Forlì, *data firma digitale*

p. IL PREFETTO
IL VICEPREFETTO VICARIO
(Longhi)

UDS/

**PROVVEDIMENTO FIRMATO DIGITALMENTE E INVIATO TRAMITE POSTA
ELETTRONICA CERTIFICATA AI SENSI DELL'ART. 3 DEL D.L.VO 39/1993**

Responsabile del procedimento Di Salvatore Umberto tel. 0543-719429 fax 0543-719666 Indirizzo
PEC protocollo.preffe@pec.interno.it